

Grada
Difesa 2

Che sotto le medesime pene comminate et contenute come sopra, tutti gli utenti delle bocche e dei bocchelli che sono sopra detto f. Olona abbinò nel termine di gg. 15 da far purgare, et spurgare li soratori di esse bocche, et bocchelli, in modo che dopo l'irrigazione dei loro prati, le acque ritornino liberamente, et senza impedimento alcuno nel detto fiume, avvertendo che essendo più persone interessate per una sola bocca, tutte incorreranno nelle medesima pena. E nello stesso modo saranno tenute le comunità di Parabiago e di Rho, per i loro Riali, ed inoltre si dichiareranno privi dell'uso delle acque

Che sotto le medesime pene. niuno ardisca pescare, né far pescare con le reti, dar parta, o calcina, né altro nel detto F. O. senza licenza particolare del d° Conservatore, avvertendo di venir condannato al le pene comminate nelle Grida, et Ordini in occasione della detta contravvenzione et altra di qualsivoglia caso, si darà fede non solo al Commissario et ai campari, ma a qualsiasi testimonio degno di fede qual volendo sarà tenuto secreto, et si provvederà immediatamente senza riguardo e distinzione di persona, tanto contro li principali delinquenti, quanto i loro fittabili, pensionati, massari o brazzanti a alla forma della Regia Camera, dichiarando sin d'adesso per l'allora delinquente o contrafacente, quello, o quelli a beneficio dei quali servirà immediata, o mediamente diretta o indirettamente, in beneficio delli trasgressori, o fattori contro gli Ordini e le Gride, o se saranno più persone, che né godano, saranno tenute tutti e ciascheduno di loro in solido

Alli campari che non avranno avvertito o notificato contravvenzioni, quanto per altra parte non sarà pervenuta notizia a detto Ill.mo Conservatore, s'impone la privazione dell'ufficio, d'essere incorso ipso jure et facto, alla pena di 25 scudi, più o meno, secondo li casi, ed in caso d'inabilità, la pena corporare ad arbitro del Senato.....

S'incarica il Commissario, che stia vigilante nel procurare non solo l'osservanza delli suddetti ordini e grida, ma più si trasferisca di quando in quando (come farà anco il medesimo Sig. Conservatore) a visitare nelle parti più sospette, et trovando qualche disordine o trasgressione, eseguire li trasgressori, o loro fittabili alla Regia Camera, per quanto riguarda la pena di sopra comminata, pertando però subito la denuncia negli atti, ed avvisandone l'Ill.mo Conservatore acciò senta le parti e si possa unitamente risolvere quello che sarà conveniente per la giustizia, avvertendo il medesimo Commissario, che se non sarà puntuale esecutore del presente contenuto di questo capitolo, sarà obbligato darne conto nel tempo del Sindicato, ed anco prima se così piacerà all'Ill.mo Conservatore

Et perchè quanto di sopra si è stabilito e comandato possa puntualmente eseguito in modo che ognuno, per quello che gli tocca godere del beneficio, ed uso delle acque, senza pregiudizio e danno degli altri interessati, comanda detto Ill.mo sig. Conservatore, che niuna persona ardisca offendere, né far offendere in alcun modo con fatti e con parole il detto Comissario, l'Ingegnere, il Cancelliere, li Campari o

alcuno di loro sotto le pene di scudi 500 d'essere applicati, per la metà alla Regia Camera, per l'altra metà alla parte offesa, e sotto pena corporale all'arbitrio del Senato Eccellentissimo, ed ordina al suddetto Commissario, che faccia pubblicare la presente in luoghi soliti, acciò possa pretendere ignoranza.

*Guida
Dugnanus*

Data in Milano, l'11 Aprile 1647

Signat F.F. DUGNANUS - Conservator

Giuseppe Pusterla, Notaio e Cancelliere